

#laprevenzioneèlasoluzione

1° Congresso Nazionale

Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

UNA PROFESSIONE PROIETTATA AL FUTURO DELLA PREVENZIONE E SALUTE COLLETTIVA



www.congressonazionaletpall.it

Presidente del Congresso
Maurizio Di Giusto

Roma
27 | 28 Settembre 2024
Auditorium Antonianum

LEGGI 21 aprile 2023, n. 49
*“Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali”*

Avv. Roberto Dezio

Art. 1 - Definizione

Il Compenso è da considerarsi **equo** se:

- proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, per i professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante la professione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

La normativa si applica a prestazioni:

- d'opera intellettuale ex art. 2230 cc;
- basate su convenzioni;
- rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione;
- svolte in favore di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Art. 3 - Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

Nullità di tutte le clausole contrattuali che determinano l'applicazione di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di riferimento di cui all'art. 1.



I Codici deontologici di ciascuna professione dovranno introdurre norme che prevedano sanzioni per il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso.

Le Federazioni nazionali hanno il compito di proporre, con cadenza biennale, l'aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali ed è riconosciuta loro la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso.

Art. 7 - Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

Il parere di congruità emesso dall'ordine o collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (ex artt. 633 e ss. cpc.), acquista l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non propone opposizione, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.

Il parere di congruità diventa strumento di effettiva tutela giudiziale per gli iscritti, acquistando valore di titolo esecutivo.


Dovrà essere individuato un procedimento ad hoc per:

- il rilascio dei pareri di congruità;
- strutturare le linee guida generali.

Le controversie aventi ad oggetto i compensi professionali seguiranno un rito sommario.

Art. 10 - Osservatorio nazionale sull'equo compenso

È istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.



L'Osservatorio è composto, tra gli altri, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali/Federazioni degli ordini professionali.

I parametri dei TPALL

I “parametri” dei TPALL contemplano un criterio “a tempo”, divisi per aree (sicurezza alimentare, promozione e tutela della salute/sicurezza luoghi di lavoro, igiene pubblica/collettiva, ambiente, acustica), con specifica descrizione di ogni singola prestazione.

I parametri dei TPALL rispondono a criteri unici, non confrontabili con quelli adottati dalle altre professioni.

Oltre alle singole prestazioni, tariffate a tempo, sono state individuate alcune attività di consulenza finalizzate al rilascio di autorizzazioni ambientali, per le quali è stato previsto un costo forfettario predeterminato, variabile a seconda della grandezza dell'impresa (micro impresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa).

I “parametri” contemplano circa 60 prestazioni coerenti con il profilo professionale del TPALL.

Società tra Professionisti

L'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013 n. 34, definisce la società tra professionisti (stp) come la società *“costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”*



DECRETO del Ministero della Giustizia n. 34 del 2013


PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Le STP devono essere iscritte in una sezione speciale del **Registro delle Imprese** e nella sezione speciale dell'**Albo** tenuto dall'Ordine di appartenenza dei soci professionisti.

Ottenuta l'iscrizione della STP all'Albo, essa andrà successivamente annotata nel Registro delle Imprese.

Solo a seguito dell'iscrizione della STP all'Albo è possibile iniziare l'esercizio dell'attività professionale

Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (cd. **società multidisciplinare**), deve iscriversi presso l'Albo dell'Ordine professionale relativo all'attività individuata come **prevalente** nello statuto o nell'atto costitutivo.



La **domanda di iscrizione** della STP è rivolta al Consiglio direttivo dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata dai seguenti documenti:

1. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
2. certificato di iscrizione nel Registro delle imprese;
3. Certificato di iscrizione all'albo dei soci professionisti che non sono iscritti presso l'ordine cui è rivolta la domanda.



Il Consiglio direttivo dell'Ordine al quale è rivolta la domanda di iscrizione è tenuto a verificare la completezza della suindicata documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011.

Il diniego di iscrizione

Le STP devono essere iscritte in una sezione speciale del **Registro delle Imprese** e nella sezione speciale dell'**Albo** tenuto dall'Ordine di appartenenza dei soci professionisti.

Ottenuta l'iscrizione della STP all'Albo, essa andrà successivamente annotata nel Registro delle Imprese.

Solo a seguito dell'iscrizione della STP all'Albo è possibile iniziare l'esercizio dell'attività professionale

Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (cd. **società multidisciplinare**), deve iscriversi presso l'Albo dell'Ordine professionale relativo all'attività individuata come **prevalente** nello statuto o nell'atto costitutivo.



La STP multidisciplinare

La STP multidisciplinare è iscritta presso l'Albo dell'Ordine relativo all'attività individuata come **prevalente** che ne determinerà l'assoggettamento alle relative regole deontologiche (art. 8, comma 2).

Nella sezione speciale dell'Albo istituita presso gli Ordini verrà curata l'iscrizione dei dati identificativi della società, quali ragione e denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale, nominativo del rappresentante legale, nominativi dei soci iscritti in albi di altre professioni regolamentate, se componenti della compagine societaria (art. 9, comma 3).

La compagine societaria di una STP

Non è possibile esercitare una professione non protetta attraverso una STP.

L'esercizio delle professioni non protette possono, però, formare oggetto di prestazioni tecniche rese dai soggetti non professionisti.

È possibile costituire una STP tra esercenti professioni protette ed esercenti le professioni non protette, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia “tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”, conformemente a quanto sancisce il comma 4, lett. b) dell'art. 10 l. 183/2011.

I soci non professionisti, quindi, possono partecipare alla STP in qualità di soci per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, a seconda che essi prestino la loro attività per la

STP, oppure si limitino a conferire denaro o altre utilità.

La STP unipersonale

Le Società tra Professionisti possono legittimamente essere Unipersonali (con unico socio) quando le stesse siano costituite nella forma della società di capitali come Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) o Società per Azioni (S.p.A.).

In questo caso il socio unico dovrà essere un professionista.

le Società tra professionisti unipersonali non potranno invece esistere nel caso esse siano costituite nella forma delle società di persone (S.n.c. o S.a.s.).

Non è infatti ammessa l'unipersonalità di queste tipologie societarie nel codice civile.



Copertura assicurativa e ulteriori obblighi

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 183 del 2011, possono assumere la qualifica di STP le società nel cui atto costitutivo preveda “la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivante dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale”. In altre parole, è indispensabile l'indicazione di tale obbligo nell'atto costitutivo della società.

La partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.

I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico della propria professione, la STP è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale è iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Fine

Grazie per l'attenzione